



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici
del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture

Jonian Department - Mediterranean Economic and Legal
Systems: Society, Environment, Cultures



ANNALI 2016 – ANNO IV (ESTRATTO)

PATRIZIA MONTEFUSCO

Sulla definizione ciceroniana di res publica

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

Bruno Notarnicola, Domenico Garofalo, Riccardo Pagano, Giuseppe Labanca, Francesco Mastroberti,
Nicola Triggiani, Aurelio Arnese, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Domenico Garofalo, Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Antonio Felice Uricchio, Annamaria Bonomo,
Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Daniela Caterino, Michele Indelicato, Ivan Ingravallo, Giuseppe
Labanca, Antonio Leandro, Tommaso Losacco, Giuseppe Losappio, Pamela Martino, Francesco
Mastroberti, Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi, Ferdinando
Parente, Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Sebastiano Tafaro,
Nicola Triggiani, Umberto Violante

COMITATO REDAZIONALE

Stefano Vinci (coordinatore), Cosima Ilaria Buonocore, Patrizia Montefusco,
Maria Rosaria Piccinni, Adriana Schiedi

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti

Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Convento San Francesco, Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy

E-mail: annali.dipartimentojonico@uniba.it

Telefono: + 39 099 372382

Fax: + 39 099 7340595

<http://www.annalidipartimentojonico.org>

Patrizia Montefusco

SULLA DEFINIZIONE CICERONIANA DI *RES PUBLICA* *

ABSTRACT	
<p>Nella drammatica fase storica di crisi della repubblica si colloca la riflessione di Cicerone sullo Stato, estremo tentativo di recuperare i valori fondanti della <i>respublica</i> romana, che rischiava di soccombere irrimediabilmente nel progressivo degrado politico e morale. All'interno del quadro concettuale in cui si struttura il <i>De re publica</i> ciceroniano, tutti i temi che di volta in volta si dipanano sembrano convergere attorno alla magistrale definizione di '<i>res publica</i>'.</p> <p>Le 'nozioni istituzionali' che connotano la scultorea definizione, pur integrandosi con le teorie platonico-aristoteliche sulla genesi dello stato, affondano le loro radici su elementi squisitamente romani, che appartengono ai principi della <i>iuris consuetudo</i> e del lessico giuridico e politico romano.</p>	<p>It is during the dramatic historical phase of the crisis of the Republic that Cicerone's reflection on the State is placed, as an extreme attempt to recover the founding values of the Roman <i>respublica</i>, which was risking to irremediably succumb in a progressive political and moral degradation. Inside the conceptual picture in which Ciceronian <i>De re publica</i> is structured, all the themes that in turn unravel seem to converge around the masterful definition of '<i>res publica</i>'.</p> <p>The 'institutional notions' which characterise the sculptural definition, although integrating with the platonic-aristotelian theories on the genesis of the state, sink their roots on purely Roman elements, that belong to the principles of the <i>iuris consuetudo</i> and of the Roman juridical and political lexicon.</p>
'<i>Res publica res populi</i>' – <i>De re publica</i> - Cicerone	'<i>Res publica res populi</i>' – <i>De re publica</i> - Cicero

SOMMARIO: Premessa – 1. *Res publica* e *res privata* – 2. Proprietà e possesso – 3. *Res publica res populi* – 4. La nascita della proprietà nel *De officiis*: una prospettiva diversa.

Premessa. Nella drammatica fase storica di crisi della repubblica si colloca la riflessione di Cicerone sullo Stato¹, estremo tentativo di recuperare i valori fondanti della *respublica* romana, che rischiava di soccombere irrimediabilmente sotto il peso

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Come è noto, il *De re publica* fu composto poco dopo l'esperienza traumatizzante dell'esilio, tra il 54 e il 51 a.C. Cfr. Ferrero-Zorzetti, 2002, 12 ss. Si veda anche Narducci, 1992, 106 ss.

del desolato sfascio morale e politico di una classe dirigente incapace² di ricondurre, nell'ambito degli ormai inadeguati schemi istituzionali, le nuove istanze economico-sociali e le pressanti spinte di ambiziosi personaggi, che erano riusciti ad accumulare poteri eccezionali all'interno delle agonizzanti strutture repubblicane.

In questo contesto travagliato e incalzante, Cicerone ribadisce il valore indiscusso della Costituzione di Roma³, unica e incrollabile certezza da cui occorre ripartire per recuperare l'essenza stessa dello Stato, sia nella sua istituzione, vale a dire nella sua prima fondazione, sia nella sua organizzazione: *facilius autem quod est propositum consequar, si nostram rem publicam vobis et nascentem et crescentem et adultam et iam firmam atque robustam ostendero, quam si mihi aliquam, ut apud Platonem Socrates, ipse finxero*⁴.

Punto di partenza della dimensione progettuale del *De re publica*, che si sottrae a qualsiasi proiezione di carattere utopico o astrattamente speculativo⁵, è, pertanto, il ripensamento globale, attraverso una sintesi razionalmente strutturata della storia di Roma, del momento attuale, di cui Cicerone non solo è osservatore attento ma anche protagonista indiscusso, alla ricerca di una opportuna strategia di intervento destinata alla risoluzione di quella crisi politico-istituzionale che altrimenti rischiava di diventare inarrestabile⁶.

² Proprio su questi uomini, oramai privi dell'antica virtù, della *civilis prudentia* (*rep.* 2, 45), incapaci perciò di preservare il dono straordinario che hanno ricevuto in eredità dai *maiores*, si appunta l'amara e passionale critica di Cicerone in *rep.* 5, 2: *nostra vero aetas cum rem publicam sicut picturam accepisset egregiam, sed evanescentem vetustate, non modo eam coloribus isdem quibus fuerat renovare neglexit, sed ne id quidem curavit, ut formam saltem eius et extrema tamquam liniamenta servaret. Quid enim manet ex antiquis moribus, quibus ille dixit rem stare Romanam, quos ita oblivione obsoletos videmus, ut non modo non colantur, sed iam ignorentur? Nam de viris quid dicam? Mores enim ipsi interierunt virorum penuria, cuius tanti mali non modo reddenda ratio nobis, sed etiam tamquam reis capitis quodam modo dicenda causa est. Nostris enim vitiis, non casu aliquo, rem publicam verbo retinemus, re ipsa vero iam pridem amisimus. Sulla civilis prudentia, quale dote imprescindibile per la guida dello Stato, cfr. Ferrary, 1995, 53-60.*

³ *Rep.* 1, 70 *sic enim decerno, sic sentio, sic adfirmo, nullam omnium rerum publicarum aut constitutione aut discriptione aut disciplina conferendam esse cum ea, quam patres nostri nobis acceptam iam inde a maioribus reliquerunt. Cfr. anche 1, 34 optimum longe statum civitatis esse eum quem maiores nostri nobis reliquissent.*

⁴ *Rep.* 2, 3.

⁵ Acutamente Grilli osserva (2000, 350): «Quello che Cicerone si prospetta è la discussione su un'immagine ideale dello stato romano, che è ideale nel 54/51 a.C., ma si basa su uno stato reale tre quarti di secolo prima. Vale a dire che non siamo di fronte a un'utopia, come, per esempio, nella *Repubblica* di Platone».

⁶ Sulla biografia ciceroniana, si veda il magistrale studio di Pierre Grimal (2011) che ritrae il profilo di un uomo straordinariamente vivo e affascinante, indiscusso protagonista della vita politica del suo tempo, strenuo difensore dell'antica *respublica*, ma nello stesso tempo abile ed efficace mediatore nel quadro degli eventi che innescarono l'inevitabile transizione verso l'Impero, che finì per travolgerlo drammaticamente. Si veda, inoltre, la lucida e persuasiva ricostruzione della crisi della repubblica romana che emerge dall'ampio racconto biografico, *summa* di un trentennio di studi su Cicerone, di Emanuele Narducci, 2009.

1. All'interno del quadro concettuale in cui si struttura il trattato ciceroniano, tutti i temi che di volta in volta si dipanano sembrano convergere attorno alla lucida esplicitazione, ritenuta da Scipione Emiliano – protagonista principale del dialogo ambientato nel 129 a.C. –, presupposto metodologico fondamentale, prima della trattazione vera e propria, ai fini di una comprensione chiara e priva di fraintendimenti⁷, che è la ben nota definizione di Stato di 1, 39:

*Res publica res populi, populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus. Eius autem prima causa coeundi est non tam inbecillitas quam naturalis quaedam hominum quasi congregatio; non est enim singulare nec solivagum genus hoc, sed ita generatum ut ne in omnium quidem rerum adfluentia ...*⁸.

Le 'nozioni istituzionali' che connotano la scultorea definizione di *res publica*, in cui si integrano teorie platonico-aristoteliche sulla genesi dello stato, appartengono ai fondamenti della *iuris consuetudo* e del lessico giuridico e politico romano.

Cicerone adotta, in primo luogo, una prospettiva squisitamente politica che si configura nell'equazione semantica *res publica = res populi*, in cui i due termini, strettamente connessi sul piano etimologico e concettuale, chiariscono il senso dell'affermazione che mette in risalto l'elemento pubblico, distinguendo la *res* come bene comune e collettivo, che essendo pubblica riguarda la comunità organizzata come *populus*, dalla *res* come bene privato, *res privata*⁹ e *familiaris*.

Lo *ius Romanum vetus* aveva stabilito, nell'ambito delle *res humani iuris*¹⁰, la distinzione tra le *res publicae* e le *res privatae*, come codifica Gaio (D. 1.8.1): *hae autem res, quae humani iuris sunt, aut publicae aut privatae. Quae publicae sunt, nullius in bonis esse creduntur, ipsius enim universitatis esse creduntur: privatae autem sunt, quae singulorum sunt.*

La divisione tra i piani pubblico e privato di utilità delle *res* si estende all'intera partizione tra *ius publicum* e *ius privatum*, come aveva premesso Ulpiano (D 1.1.1.2.): *huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in*

⁷ *Rep.* 1, 38 *ingrediar in disputationem ea lege, qua credo omnibus in rebus disserendis utendam esse si errorem velis tollere, ut eius rei de qua quaeretur si nomen quod sit conveniat, explicetur quid declaretur eo nomine; quod si convenerit, tum demum decebit ingredi in sermonem; numquam enim quale sit illud de quo disputabitur intellegi poterit, nisi quod sit fuerit intellectum prius. Quare quoniam de re publica quaerimus, hoc primum videamus quid sit id ipsum quod quaerimus.*

⁸ Il testo è quello di Bréguet, 2002³.

⁹ L'aggettivo rinvia alla nozione di *privus*, sulla cui storia ed evoluzione semantica, cfr. Benveniste, 1976, 251 ss. Sull'accezione sostanzialmente ambivalente del termine, cfr. Paul-Fest. *sv. privas* (252, 20 sgg. L.): *Privos privasque antiqui dicebant pro singulis. Ob quam causam et privata dicuntur, quae unius cuiusque sint; hinc et privilegium et privatus; dicimus tamen et privatum, cui quid est ademptum.*

¹⁰ D. 1.8.1 pr. *summa rerum divisio in duos articulos deducitur: nam aliae sunt divini iuris, aliae humani. Divini iuris sunt veluti res sacrae et religiosae.*

magistratibus constitit. Privatum ius tripartitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

Le *res publicae* sono, dunque, nel linguaggio tecnico, quelle cose dello Stato *quae in publico usui destinatae sunt*¹¹, soggette all'immediata utilizzazione dei *cives* in quanto tali, la cui titolarità spetta al *populus Romanus*¹²; ma anche le *res in pecunia*¹³, quelle designate a sostenere, nella loro potenzialità economica, gli oneri dell'organizzazione politica dello stesso popolo romano (*ager publicus, servi publici, pecunia publica*). Nella categoria delle *res communes omnium*¹⁴ Marciano, ma è concessione tarda, aggiunge altri elementi che appartengono a tutti gli uomini per diritto naturale, indipendentemente dalla loro adesione ad una determinata comunità: *quaedam naturali iure communia sunt omnium ... et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris*¹⁵.

Res publica, in antitesi a *res privata*, indica allora il "regime di pertinenza", con finalità di interesse ed uso collettivo¹⁶: *ut publica, quae non in pecunia populi, sed in publico usu habeatur*¹⁷.

Nella fase più antica della giurisprudenza romana, che si svolgeva prevalentemente con modi e mentalità pratici, non risulta, nelle fonti, una definizione di proprietà privata¹⁸; era convinzione diffusa che tutto il territorio romano non potesse, per principio di base, appartenere ai singoli, ma fosse di pertinenza della comunità dei *cives*, e per essa della *res publica* e dei suoi organi di governo.

L'*ager publicus*, in origine adibito prevalentemente a pascolo, era però in parte lasciato in una disponibilità di fatto, nei limiti della possibilità di sfruttamento, ai *cives Romani* o ai *peregrini* dotati di *ius commercii*, con molteplici procedure di concessioni

¹¹ D. 30.39.9 *item campum martium aut forum romanum vel aedem sacram legari non posse constat.*

¹² Sulla definizione e il significato di *populus Romanus*, cfr. Catalano, 1975.

¹³ La distinzione, sostiene Grosso (1974, 33), sembrerebbe esprimere «in nuce quella nostra tra beni demaniali e beni patrimoniali».

¹⁴ Per quanto riguarda la controversa delimitazione e individuazione di *res publicae* e *res communes omnium*, e la eventuale validità del carattere di oggetti giuridici di queste ultime, ritenute dai più prodotto di speculazione filosofico-letteraria piuttosto che categoria giuridica vera e propria, cfr., tra i tanti, Guarino, 2001, 326 e n. 19.9.3.

¹⁵ D. 1.8.2-1. Sulla categoria delle *res communes omnium*, ritenute non suscettibili di appropriazione individuale in via definitiva, né di gestione economica individuale, cfr. Sini, 2008.

¹⁶ D. 41.1.14 *quae in patrimonio sunt populi.*

¹⁷ D. 18.1.6. Per un rapido *excursus* storico sulla nascita dei beni comuni e del loro evolversi in rapporto alla formazione dei patrimoni privati, cfr. Maddalena, 2013, 1044 ss.

¹⁸ In realtà, secondo la tradizione, già Romolo avrebbe assegnato, con la facoltà di trasmetterli agli eredi, piccoli appezzamenti di due iugeri di terreno, pari a circa 5.000 mq: *bina iugeri quod Romulo primum divisa dicebatur viritium, quae heredem sequerentur, heredium appellabantur* (Varro *rust.* 1, 10, 2). La corrispondenza di *heredium* con *hortus* – fondo coltivato per uso familiare (*praedium parvulum*, Paul-Fest. 89 L.) – ha fatto presumere che l'origine della proprietà privata possa essere fatta risalire proprio all'assegnazione di quei piccoli appezzamenti coltivati ad orto e frutteto, che seguivano le sorti dell'abitazione, attorno a cui si estendevano, ai fini dell'eredità (Plin. *hist.* 19, 50, in *XII tabulis nostrarum nusquam nominatur villa, semper in significatione ea hortus, in horti vero heredium*).

individuali e revocabili¹⁹; solo la cessione ai privati di appezzamenti di terreno²⁰ in *dominium ex iure Quiritium* si configurava come ‘concessione illimitata’, un rapporto giuridico assoluto e totale (*usque ad sidera et usque ad inferos*) che non prevedeva il pagamento di tributi fondiari a favore dello stato o eventuali espropriazioni per pubblica utilità²¹.

Il *dominium ex iure Quiritium*, come fu detto a partire dal I secolo a.C., che è l’acquisizione della titolarità attiva ed ha i caratteri rigorosi e formalistici del diritto quiritario, può essersi verificato sia a “titolo originario” sia a “titolo derivativo”²². Le fonti antiche distinguono questi fatti giuridici in due grandi categorie: modi d’acquisto *iuris gentium* universalmente riconosciuti, ispirati cioè ad una *naturalis ratio*, e modi d’acquisto *iuris civilis*, propri della *civitas* romana²³, come precisa Gaio (*D.* 41.1.1. pr.): *singulorum autem hominum multis modis res fiunt. Quarundam enim rerum dominium nanciscimur iure naturali, quod, sicut diximus appellatur ius gentium, quarundam iure civili.*

2. Nella concezione primitiva non vi è distinzione netta tra proprietà e possesso²⁴, per cui l’appartenenza di fatto coesiste e si confonde con quella di diritto. Il sopravvento

¹⁹ Sulle molteplici forme di assegnazione (*ager occupatorius, ager compascus, ager vectigalis, ager quaestorius*), di cui si avvalsero – almeno sino al IV sec. a.C. – soprattutto i patrizi, sussistono difficoltà interpretative dal punto di vista della loro configurazione giuridica. Il giurista Paolo (*D.* 6.3.1 pr.) definisce gli *agri vectigales* come locati in *perpetuum*, con evidente anomalia rispetto al concetto di locazione che, per definizione, prevede la restituzione della cosa locata al proprietario: *agri civitatum alii vectigales vocantur, alii non. Vectigales vocantur qui in perpetuum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quamdiu neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum eorum successerunt, auferri eos liceat.*

²⁰ Tali appezzamenti erano definiti da una solenne e sacra ripartizione e assegnazione. La *divisio et adsignatio* era, infatti, un procedimento di ‘privatizzazione’ dell’*ager publicus* disposto per legge o da *concilia plebis*; il procedimento presupponeva la *centuriatio*, cioè la parcellizzazione del territorio che, all’interno di un rituale carico di valori e di simboli religiosi, si determinava tracciando un reticolato di rette parallele a due assi cartesiani. Cfr. Talamanca, 1990, 395.

²¹ Il *dominium* immobiliare era però sottoposto dal *ius civile* a limitazioni: fu stabilito, infatti, che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di circa cinque piedi (*limes*). In età storica il *limes*, o *iter limitare*, sembra sia stato istituito per indicare spazialmente l’*ager divisus et adsignatus*, e che solo successivamente sia passato a significare spazio per la circolazione collettiva. Una disposizione analoga vigeva per l’*urbs*: l’*ambitus* prevedeva uno spazio di due piedi e mezzo, che doveva essere lasciato libero da costruzioni intorno ad ogni edificio; anche questo istituto era finalizzato alle esigenze di una libera circolazione collettiva. Cfr. Guarino, 2001, 633.

²² La classificazione, elaborata dalla dottrina moderna, ma che senz’altro ben si adatta alla realtà romana, si basa sulla circostanza che il diritto nasca *ex novo* per atto unilaterale dell’acquirente o per fatto naturale, oppure si configuri come un vero e proprio trasferimento del diritto da un precedente proprietario. Sull’argomento, cfr. Voci, 1952.

²³ Sulla definizione di *civitas* romana, cfr. De Martino, 1958, 108 ss., 117ss., 202 ss.

²⁴ Il possesso è un ‘potere’ sulla cosa, che permette di disporre pienamente, una signoria di fatto che un soggetto esercita consapevolmente e per se stesso, indipendentemente dall’essere o no conforme al diritto; cfr. Arangio-Ruiz, 1991, 269 ss. La nozione di ‘possesso’ è tra le più aspre e controverse nel progressivo sviluppo del sistema giuridico romano e pur essendo un istituto antichissimo, da sempre oggetto di attenzione e approfondimenti da parte non solo di illustri giuristi antichi, come Labeone,

dell'agricoltura intensiva impose come irreversibile il consolidamento della stabilità delle *possessiones* dei privati sull'*ager publicus*, che si tradusse nella necessità di riconoscere una signoria non più precaria e revocabile, ma permanente e intangibile: il passaggio da un sistema collettivistico della terra, di carattere essenzialmente pastorale, ad una economia 'individualistica' di tipo agricolo, che faceva capo naturalmente alle *familiae* e per esse ai *patres*.

La preoccupazione che subito si impose in età storica e per quasi tutta l'evoluzione del diritto romano (a partire dalle XII Tavole fino alla codificazione giustiniana), fu, perciò, quella di introdurre un sistema teorico unico ed esplicito che regolasse la proprietà giuridicamente formale dalla disponibilità di fatto²⁵, soprattutto nel momento in cui il possesso, attribuito a vario titolo, permesso o concesso in godimento ai privati, dell'*ager publicus*, la cui estensione, con le grandi conquiste mediterranee, si era notevolmente ampliata, assunse, dal punto di vista pratico, una funzione insostituibile nell'economia generale, ma anche proporzioni imponenti nell'agone politico.

Materia quanto mai complessa, non priva di ambiguità e contraddizioni anche dal punto di vista istituzionale per l'inevitabile compromissione della coesione sociale aggravata dal progressivo dissolvimento della piccola proprietà rurale, a favore di una grande concentrazione latifondiarìa, che ha dato origine, in diversi momenti della storia di Roma, a rapporti di forza tra le classi, esplosi in aspri e sanguinosi conflitti, come testimoniano le estenuanti lotte tra patrizi e plebei e le numerose *rogationes* di leggi agrarie per approdare a modalità e criteri più equi di utilizzazione e distribuzione dell'*ager publicus*, a cominciare dalla *lex Cassia* del 486 o dalla *lex Licinia Sextia de modo agrorum* del 367 a.C.

La pienezza di diritto (la "proprietà") poteva essere acquisita con la *possessio*, durata un certo lasso di tempo, *usucapio*²⁶ o *praescriptio longi temporis*²⁷, per i *praedia provincialia*.

Nerva, Paolo o Ulpiano, ma anche di numerosi giuristi moderni, come Savigny, Jhering, Bonfante o Albertario, che hanno cercato di dipanare la travagliata storia dell'istituto attraverso le multiformi configurazioni che ha assunto nel corso del tempo, la materia è tutt'ora attraversata da sostanziali incertezze che ne offuscano l'essenza stessa. Sulla tematica si rinvia a Cannata, 1966, 323 ss.; Burdese, 1985, 452 ss.

²⁵ Così Ulpiano in *D.* 43.17.1.2 *separata esse debet possessio a proprietate: fieri etenim potest, ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem sit, possessor vero non sit: fieri potest, ut et possessor idem et dominus sit.* Cfr. anche *D.* 41.2.12.1 *nihil commune habet proprietas cum possessione: et ideo non denegatur ei interdictum uti possidetis, qui coepit rem vindicare: non enim videtur possessioni renuntiasset, qui rem vindicavit.* Manfredini, 2007, 197 ss.

²⁶ *Usucapio est autem domini adeptio per continuationem possessionis anni vel biennii: rerum mobilium anni, immobilium biennii* (*D.* 41.3.3). Istituto di *ius civile* in senso stretto, era riconosciuto già nelle XII Tavole (6, 3), che sancivano l'effetto acquisitivo, attraverso il possesso (*usus*), dei fondi e di tutte le altre cose, rispettivamente in due anni e in uno; norma ricordata da Cicerone in *top.* 23. Cfr. Manfredini, 2007, 141 ss.

²⁷ Menzionato per la prima volta in un rescritto di Severo e Caracalla del 199 d.C. (FIRA, I, 438; 440), l'istituto di carattere processuale, sorto probabilmente sulla base di un analogo mezzo giuridico greco, produceva effetti assai più contenuti, almeno inizialmente, rispetto all'usucapione, limitandosi a

E' *possessio*²⁸ che deriva da *res facti*²⁹, esercizio fattuale di un potere, non giustificato dal diritto oggettivo, che è diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento giuridico a "titolo derivativo" (*mancipatio, in iure cessio e traditio*). La *naturalis possessio*, sottoposta comunque a tutela interdittale, è statuizione storica, legittimazione "all'apparenza giuridica", che risale al costituirsi della *civitas*: politicamente, è conservazione dello *status quo*. La proprietà statale e quella privata si configurano perciò come 'un sistema di fatto' sancito da 'un sistema legale': il diritto interviene come riconoscimento di inveterata *possessio (possessor ergo dominus)*, prescrivendo la sua inviolabilità; per questo nessuno potrà desiderare l'altrui, perché viola il vincolo su cui è costituita l'umana *societas (e quo si quis [quaevivis] sibi appetet, violabit ius humanae societatis)*³⁰.

Con la nascita dello Stato la proprietà cessa di essere solo un valore sociale e diviene un diritto politico immodificabile.

3. *Res publica*, in quanto *res populi*, supera concettualmente e ricompone un'atavica, primordiale (e storica) scissione tra *res privata* e *res publica*: riconoscimento della necessità di fondare una nuova *societas*, che sancisca, nel pieno rispetto della pace sociale, il privilegio, la stabilità e la tutela della *res privata*; è il bisogno di una nuova coscienza della sorte comune, uniformità dei fini, nel principio della *communio utilitatis*.

Il perseguimento dell'utilità comune è uno degli elementi che contraddistingue un *coetus multitudinis* come *populus*³¹, l'altro è il *consensus iuris*³². Il diritto, cui l'uomo

proteggere il possessore, decorso un certo lasso di tempo, contro l'azione dell'effettivo titolare del fondo provinciale. Successivamente, tra il IV e V sec., l'istituto, persa gradualmente la sua natura estintiva, si trasforma in modo di acquisto della proprietà, precludendo alla definitiva fusione dei due istituti operata da Giustiniano nel 531 (*Iust. inst.* 2, 6 pr.; C. 7, 31, 1). Cfr. Guarino, 2001, 208; Manfredini 2007, 141 ss.

²⁸ L'origine etimologica del termine, come è noto, è piuttosto confusa. Il *Digesto* riporta un frammento, la cui genuinità non è unanimemente riconosciuta, con la definizione attribuita a Labeone (41.2.1): *possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam Graeci χατοξήν dicunt*. In proposito, si veda, la persuasiva ricostruzione di Bonfante (1926, 516 ss.), che farebbe derivare *possessio* dalla fusione di *potis* o *pote*, indicanti potere, con *sedeo*.

²⁹ *D.* 41.2.1.3 ... *pupillus sine tutoris auctoritate, non potest incipere possidere, quia affectionem tenendi non habent ... Ofilius quidem et nerva filius etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum aiunt: eam enim rem facti, non iuris esse: quae sententia recipi potest, si eius aetatis sint, ut intellectum capiant*. Cfr. anche *D.* 41.2.29; *D.* 4.6.19.

³⁰ *Off.* 1, 21, vedi *infra*. Lo stesso ammonimento ritorna in 3, 75 *homo autem iustus isque, quem sentimus bonorum, nihil cuiquam, quod in se transferat, detrahet*.

³¹ Per una puntuale analisi sull'incerta etimologia, sulla dilatazione del campo semantico e la pluralità di valori che hanno connotato il termine nella tradizione giuridica e politico-ideologica romana, cfr. Peppe, 1985, 315 ss. Sull'argomento cfr. anche Ernout-Meillet, 2001, 522; Catalano, 1975, 97; Grifò, 1986, 127 ss.

³² «Il perseguimento dell'utilità comune determina dunque il contenuto della legge, dello *ius*, su cui si esercita il *consensus* della moltitudine; pertanto i due concetti si integrano reciprocamente. Dove non ci sono il *consensus iuris* e la *communio utilitas*, non c'è *populus*». Berti, 1963, 29. Sulla locuzione *iuris consensu* si veda anche l'interpretazione seguita dal Perelli (1990, 17 ss.), per cui «il *consensus* è un

è partecipe per natura, è, infatti, condivisione (*sequitur igitur ad participandum alium cum alio communicandumque inter omnes ius nos natura esse factos*)³³ e, perciò non può essere disgiunto dalla *utilitatis communio* (*utilitatem a <iure> seiunxisset*)³⁴, che è l'interesse della collettività o dello stato, quello che l'uomo politico deve conoscere e perseguire (*peritus utilitatis dignitatisque civilis*)³⁵, concetto e formula squisitamente romana, anche se rapportabile al *sympheron* della greca *politeia*³⁶.

La *communio utilitatis* si genera nella stessa evoluzione della civilizzazione umana: *nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant*³⁷. L'*hominum congregatio* genera la *civitas* che ha come fine (fondamento) anche quello di garantire quanto è già sorto e consolidato nei rapporti assoluti di contenuto patrimoniale, specie riguardo alla ricchezza immobiliare, quando è già diffusa e largamente praticata la *communio*, «il concorso di più soggetti nella titolarità attiva di un rapporto di *dominium*»³⁸, e quindi la tutela degli interessi e del patrimonio formatosi e posseduto, ereditato o assegnato.

Si può dire, allora, che il quadro concettuale su cui è strutturata la definizione ciceroniana di *res publica* e di *populus* riconduce al principio giuridico del rapporto assoluto con la *res* oggetto di tutela e di *dominium ex iure Quiritium* (di cui solo il *civis Romanus* è *dominus*), e alla *societas*, la solidarietà, la coscienza unificante che crea lo *iuris vinculum*, l'*ob-ligatio*, che stringe i *cives* in comunione tra loro con vincoli non più materiali, ma fondati sulla *fides*³⁹.

accordo tra parti contraenti che accettano una limitazione dei loro diritti al fine dell'utilità collettiva e della possibilità di una pacifica convivenza». Per una disamina sulle differenti, e a volte contrastanti, interpretazioni di *iuris consensu*, cfr. Cancelli, 1972, 250 ss. Sulla definizione di *populus* quale *coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus*, cfr. Lozano, 1996, 113 ss.; Catalano, 1975, 97 ss. e 155 ss.

³³ *Leg.* 1, 33.

³⁴ *Leg.* 1, 33.

³⁵ *Rep.* 2, 51. In questo capitolo Cicerone insiste, ancora una volta, sulle prerogative del *rector et gubernator civitatis*, cui è affidata la salvaguardia dello Stato (*iste est enim qui consilio et opera civitatem tueri potest*). Per il servizio reso al bene della collettività, alla cerchia elitaria dei *rectores* o *conservatores*, sarà riservata non già la gloria del presente, ma quella dei posteri, la 'vera gloria', che consegna all'immortalità; un privilegio senza tempo, la 'vera vita' fra gli dei, nelle sedi celesti (6, 13): *omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruuntur; nihil est enim illi principi deo, qui omnem mundum regit, quod quidem in terris fiat, acceptius quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur; harum rectores et conservatores hinc profecti huc revertuntur*. Per l'esegesi del passo, cfr. Nenci, 2008, 560 ss.

³⁶ Sull'argomento, cfr. Gastaldi, 1999, 294 ss.

³⁷ *Off.* 2, 73. Sul tema, vedi *infra* n. 80.

³⁸ Guarino, 1998, 276.

³⁹ Si veda la celebre definizione di *obligatio* contenuta nelle *Istituzioni giustiniane* (3, 13): *obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura*.

L'istituto della *societas*⁴⁰ (e *communio*)⁴¹, che, secondo Gaio, è mettere insieme i propri beni in vista di uno scopo indicato⁴², è *coetus* tra *socii*⁴³, in cui ciascuno vincola per la disponibilità comune una certa entità, anche diseguale di *res*, in virtù di un fine (economico)⁴⁴; ha significazione, in quanto *societas consensu contracta* di *negotium*, che crea, dal punto di vista giuridico, l'*obligatus ex societate* (*obligationes*).

Le *obligationes consensu contractae* – sia che derivino *ex pacto* che da *conventio* – appartengono ai *negotia* bilaterali, in quanto nascono da *consensus in idem placitum* che non ha bisogno di manifestazione verbale o scritta: *ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque uerborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse*⁴⁵.

La validità giuridica del *negotium* che ne scaturisce, senza prescritte forme (si poteva farlo anche a gesti, *et nutu solo*), aveva efficacia sia di bilateralità che di plurilateralità, e il *consensus* poteva intervenire anche dopo il momento iniziale del *contractus*, quando aveva cominciato a realizzarsi una *consuetudo*⁴⁶.

L'effetto costitutivo della *obligatio* si fonda sulla *fiducia* e la *bona fides*, che è diversa dal *pactum* (*pactio*) e dalla *conventio*.

Questi atti negoziali *ex iure Quiritium* sono produttivi di effetti giuridici se conformi allo scopo che i contraenti avevano voluto raggiungere: l'*utilitas* ne certifica nel tempo la validità e l'efficacia, che è ciò che qualifica il negozio in *utile* o *inutile* (o *inane*). Semplificando, il brocardo dice: «*ex facto oritur ius*». Il momento fondante è

⁴⁰ Sulla nozione di *societas* e quella molto vicina di *coniunctio*, cfr. Hellegouarc'h, 1972, 80 ss.

⁴¹ Sull'istituto giuridico della *communio*, cfr. Maddalena, 2013, 1057 ss.

⁴² *Inst.* 3, 154 *ea quidem societas, de qua loquimur, id est, quae nudo consensu contrahitur, iuris gentium est; itaque inter omnes homines naturali ratione consistit*. Gaio parla anche di *aliud genus societatis proprium civium Romanorum*, un istituto giuridico introdotto nello *ius civile novum* nel III sec., come adattamento di un precedente *ius*, il *consortium erecto non cito*, che riproponeva quello che definiva la *communio* tra due fratelli (*consortium ad exemplum fratrum suorum*). Cfr. Guarino, 2001, 916 ss.

⁴³ Sulle differenti valenze semantiche del termine, cfr. Évrard, 1996, 912 ss. La compartecipazione di due o più *socii* può avere anche finalità eversive, come precisa Cicerone nel caso della congiura di Catilina (*Sull.* 52): *secum Catilina societate sceleris coniunxerat*; cfr. anche *Cat.* 1, 8 e 3, 3.

⁴⁴ «Nella concezione della giurisprudenza preclassica e classica, il contratto consensuale di *societas* aveva la funzione tipica di impegnare le parti ad impiegare direttamente e lecitamente, nell'interesse comune, beni o attività che le parti stesse dovevano apprestare secondo l'occorrenza, ripartendo tra loro i vantaggi ed eventualmente gli svantaggi conseguiti agli impieghi». Guarino, 1988, 59 ss.

⁴⁵ Gai 3.136. Cfr. anche *D.* 2.14.1.3 *conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat: nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nulla est*.

⁴⁶ Burdese, 2002, 423 ss.

nel *consensus perseverans dei socii: manet autem societas eo usque, donec in eodem consensu perseverant*⁴⁷. Quello che Cicerone riformula con *consensu iuris sociati*⁴⁸.

In una prospettiva più specificatamente politica, *consensus*⁴⁹ (che non compare, in tale accezione, prima dell'età di Cicerone) è lo strumento di partecipazione, l'elaborazione politica collegiale, la deliberazione votata in assemblea (*consensus populi o bonorum*), a partire dall'età degli Scipioni e dell'espansione imperialistica, quando, col mutamento degli interessi sociali ed economici, non era più sufficiente, per le ambizioni di un uomo politico, il controllo sociale delle clientele, essendosi formati gruppi di interessi conflittuali o non definiti, che esercitavano una crescente pressione esterna al potere aristocratico (*populares*).

Nelle assemblee si realizzava quell'aspetto della vita romana che è la manifestazione 'spettacolare' della volontà collettiva e l'espressione del *favor*; una consuetudine che faceva derivare ora primariamente l'investitura dal *consensus* del popolo, inteso quale soggetto di imputazione di potere organizzato sulla base del diritto, e perciò *non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus*⁵⁰.

Storicamente, il ruolo del *consensus* nasce quando la fonte della decisione o investitura politica risiede nella manifestazione unitaria (*senatus populusque Romanus*)⁵¹; ma non in quelle forme di governo (o costituzione) in cui il potere è esclusivamente nelle mani del *populus* (*tertium genus illud, ... cum per populum agi dicuntur et esse in populi potestate omnia*)⁵², o nella tirannia, come in Siracusa, Agrigento e nel regime dei Trenta ad Atene, o a Roma al tempo dei decemviri, dove

⁴⁷ Gai 3.151; CI. 4.37.5 *tamdiu societas durat quamdiu consensus partium consensu perseverant*. Cfr. Arangio-Ruiz, 1982, 64 ss.

⁴⁸ Cfr. *rep.* 6, 13 *quod quidem in terris fiat acceptius, quam concilia coetusque hominum iure sociati, quae 'civitates' appellantur*.

⁴⁹ Participio sostantivato di *consentio* (da *sentio*), originariamente esprime l'idea di partecipazione, comunanza emotiva e psicologica (*sentire cum*), Ernout-Meillet, 2001, 614. Compare per la prima volta, con significato di corale ammissione, nell'epigrafe funeraria di Publio Cornelio Scipione (*cosentiont*), secondo un canone politico derivato dalla cultura greca, Hellegouarc'h, 1972, 123 ss.

⁵⁰ Cfr. *Sest.* 50, 106 *tribus locis significari maxime de re publica populi Romani iudicium ac voluntas potest, contione, comitiis, ludorum gladiatorumque consessu. Quae contio fuit per hos annos, quae quidem esset non conducta sed vera, in qua populi Romani consensus non perspici posset*, in cui è evidente come *populus romanus, res publica* e *consensus* sono rigorosamente interrelati.

⁵¹ Tab. XII, 5 *legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset* (Livius 7, 17, 12). Cfr. anche Paul.-Fest.: 65 L. *consentia sacra, quae ex multorum consensu sunt statuta*. Sulla tutela e inviolabilità della legge, Cic. *Sest.* 37, 79 *itaque fretus sanctitate tribunatus, cum se non modo contra vim et ferrum sed etiam contra verba atque interfationem legibus sacratis esse armatum putaret*.

⁵² *Rep.* 3, 45. La terza forma di governo qui presa in esame, verso la quale Cicerone più volte mostra la sua convinta avversione (1, 42; 3, 45-47), è l'*oclocratia*, o, in senso aristotelico, *democratia*, giudicata la peggiore tra le forme di governo semplici (*rep.* 1, 42 *id est minime probandum*). Sotto questo punto di vista il drastico giudizio sulle masse popolari è in perfetta sintonia con la visione aristocratica. In *rep.* 1, 65-69 Cicerone fa esprimere a Scipione la sua apprensione per le potenzialità eversive della folla, irrazionale ed estremamente pericolosa per l'ordine pubblico e la stabilità dello Stato. Sull'argomento, cfr. Perelli, 1990, 28 ss. e 69 ss. Più in generale, sulla 'questione democratica', cfr. Marcone, 2001, 59 ss.

non vi era *consensus*, e la decisione legislativa o normativa era nell'esclusivo potere di una *factio*⁵³.

Lo Stato si fonda per *consensus* di più soggetti politici che vi partecipano sul fondamento del vincolo legale⁵⁴; e il *populus* si costituisce insieme alla *res publica*: *neque esset unum vinculum iuris nec consensus ac societas coetus quod est populus... ergo ubi tyrannus est, ibi non vitiosam ... sed ut nunc ratio cogit, dicendum est plane nullam esse rem publicam*⁵⁵.

Sia in *iuris consensu* che in *utilitatis communione*, come in tutte le pattuizioni non formali ed i contratti consensuali, l'*obligatio* che dà origine alla *res publica* si dispiega su un piano di legittimità, come previsto dallo *ius civile*⁵⁶. Cicerone si serve della struttura di formule che all'origine appartengono alle prerogative dei *Romani cives*.

La pattuizione non formale, l'interesse atteso, la *communio utilitatis* è in senso oggettivo, una prospettiva dell'*oportere*, *ex fide bona*, con valenza unificante che discende dal *consensu iuris*. Cicerone lo attribuirà ad un tempo della preistoria sociale e alla condizione dell'umanità non ancora assurta a consorzio civile, quando nessuno aveva colto l'*utilitas* del diritto e della legge uguale per tutti: *nemo nuptias viderat legitimas, non certos quisquam aspexerat liberos, non, ius aequabile quid utilitatis haberet, acceperat*⁵⁷.

La *res publica* fondata sul *consensus iuris* ha, allora, come naturale conseguenza, lo stato di 'comunione' e l'*officium* della sua salvaguardia.

Da tutti questi presupposti si comprende chiaramente che *populus*⁵⁸ non può essere un generico *coetus multitudinis*, occasionalmente riunitosi come tiene a precisare

⁵³ Cicerone, in *rep.* 1, 44, parlando del regime dei Trenta ad Atene, dichiara che esso nasceva da *consensus et factio* (inteso in senso peggiorativo, cfr. Hellegouarc'h, 1972, 100 ss.), cioè dall'intesa interna ad una sola fazione. Dall'ideologia del perpetuarsi del *consensus* discende poi l'ideale politico della 'concordia', il valore che più di ogni altro concorre a preservare l'unità della *civitas* romana (*rep.* 2, 69): *ut enim in fidibus aut tibiis atque ut in cantu ipso ac vocibus concentus est quidam tenendus ex distinctis sonis, quem inmutatum aut discrepantem aures eruditae ferre non possunt, isque concentus ex dissimillarum vocum moderatione concors tamen efficitur et congruens, sic ex summis et infimis et mediis interiectis ordinibus ut sonis moderata ratione civitas <consensu dissimillorum concinit; et quae harmonia a musicis dicitur in cantu, ea est in civitate concordia, artissimum atque optimum omni in re publica vinculum incolunitatis eaque sine iustitia nullo pacto esse potest>.*

⁵⁴ Lo *ius* diventa perciò l'elemento 'aggregante', che regola le relazioni tra i diversi individui qualificandone l'unione nella forma di *populus*. Significativo, a tale proposito, è il passo in cui Livio introduce la descrizione della costituzione romulea (1, 8, 1): *rebus divinis rite perpetratis vocatque ad concilium multitudine quae coalescere in populi unius corpus nulla re praeterquam legibus poterat. Iura dedit.* Cfr. Peppe, 2010, 83 ss.

⁵⁵ *Rep.* 3, 43.

⁵⁶ Gaio così definirà lo *ius civile* (*D.* 1.1.9): *nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium civitatis est vocaturque ius civile, quasi ius proprium ipsius civitatis.* Cfr. Burdese, 2000, 16 ss.

⁵⁷ *Inv.* 1, 2. Sulla rappresentazione ciceroniana della storia dell'umanità nel *De inventione* e successivamente nella *Pro Sestio*, Cfr. Grilli, 2005, 127 ss.

⁵⁸ Gaio ne qualifica l'essenza distinguendolo da *plebs* (1.3): *plebs autem a populo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis etiam patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur.*

Cicerone che, seguendo Aristotele nella sua *Socialpsychologie*, rimuove preliminarmente l'idea errata ('la parte negativa')⁵⁹ dell'oggetto che intende definire (*non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus*), rilevando la non identità di qualsivoglia *coetus* (πλήθος), con *populus* (*Pol.* 1328 b ἡ γὰρ πόλις πλήθός ἐστιν οὐ τὸ τυχόν)⁶⁰, nozioni però che, secondo categorie giuridico-sociali romane, sono concettualmente non lontane: *tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura [non] soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus legio grex*⁶¹.

*Coetus*⁶² è la forma più semplice di integrazione umana (o 'attrazione' sociale), il tendere alla relazione, l'incontrarsi (*coire*), che passa poi a designare «il concetto di assemblea nella sua forma più generale»⁶³; l'atto di riunirsi, in ambito (spontaneo) di relazioni interpersonali senza travalicare i quadri (gli assetti) sociali preesistenti.

Coetus, dunque, non rientra nelle cose unitarie generate da natura; è un'entità distinta, formata da coloro che si 'aggregano'⁶⁴ per una finalità non esplicita, ma che rimane giuridicamente individuabile, anche se muta la consistenza dell'aggregazione. Si tratta di *res quae sine interitu dividi non possunt*⁶⁵.

Gli stessi istituti giuridici, che concorrono alla definizione di *res publica* e *populus*, compaiono nella trattazione polemica di *rep.* 1, 49: *facillimam autem in ea re publica esse posse concordiam, in qua idem conducatur omnibus; ex utilitatis*

⁵⁹ Grilli, 2005, 124.

⁶⁰ Aristotele però ne specifica la funzione e la finalità: l'autosufficienza per vivere (ἀλλὰ πρὸς ζωὴν αὐτάρκεισ). Marx Pohlenz (1970, 20 n. 7) ha osservato che Cicerone definendo «la *res publica* romanamente come *res populi*, e il *populus* come *coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus* ... si distacca nettamente da Aristotele ponendo in rilievo l'aspetto giuridico dell'organizzazione statale, ed applica a *populus* la definizione stoica della *polis* (SVF III, 329 πλήθος ἀνθρώπων ἐν ταύτῳ χαιοχούτων ὑπὸ διοιχόμενον). Egli segue dunque senza dubbio uno stoico. E che si tratti di Panezio ce lo dimostrerà in seguito irrefutabilmente la connessione tra *ius* e *utilitas*». In verità *pletos* non è *populus* ma, come abbiamo visto, *coetus*, una comunità di uomini insediata nello stesso spazio fisico, governata dalla legge, espressione della volontà popolare; per questo è più prossima alla definizione ciceroniana di *civitas* (*rep.* 6, 13 *concilia coetusque hominum iure sociati, quae civitates appellantur*).

⁶¹ Pomp. *D.* 41.3.30 pr.

⁶² Sinonimo di *coitio*, il termine originariamente indicava l'azione del riunirsi di gruppi elementari, in riferimento anche ad animali (Verg. *Aen.* 1, 398); più tardi passò a designare, in maniera più concreta, aggregazioni di uomini coordinate e finalizzate a scopi precisi, alcune volte anche con accezione negativa per l'ordine pubblico di riunione sediziosa (Tac. *ann.* 1, 16), che fa classificare *coetus* nel linguaggio del diritto criminale, assieme a *coniuratio* e a *seditio*. Cfr. Rocca, 1996, 840.

⁶³ Hellegouarc'h, 1972, 91.

⁶⁴ *Congregatio* è uno degli sviluppi semantici di *grex*, che prima di designare il "gregge di pecore", indicava un "insieme", derivando da una radice che significa "raccogliere, raggruppare", nozione che rimane astratta in greco (*agorà*), e che conosce un'ampia serie di derivati verbali (*segregare, congregare, aggregare*) che sono esclusivi del latino; Alinei, 1996, 657 s. Si tratta di una *vox media* che può indicare anche un branco di disperati, l'infima condizione umana (Cic. *Cat.* 2, 23 *in his gregibus omnes aleatores*). I suoi componenti sono nella condizione di *res* (*quae gregatim habentur* – *D.* 6.1.1.3; 7.1.70.3), non governate dalla *ratio*.

⁶⁵ *D.* 6.1.35.3; cfr. anche *D.* 35.2.80.

varietatibus, cum aliis aliud expedit, nasci discordias. Questa definizione politica – non teorica – della perdita dell’unità (*discordia*) deriva dall’insorgere di contrapposizioni insanabili tra soggetti politici diversi.

Se è vero, aggiunge subito dopo Cicerone⁶⁶, che la legge è il vincolo che tiene unita una comunità politica⁶⁷, e se il diritto non è che la legge, garanzia dei mutui diritti, nessuna società può essere tenuta insieme, se non è pari la *condicio* (politica) *civium*⁶⁸.

Il superamento dei conflitti sociali con la definizione di pari diritti per tutti è preconditione per la tutela della proprietà, per l’*agricola*, oltre che per le attività del commercio; la pace, l’assenza di guerre o di conflitti, la tranquillità sociale, la condizione di fiducia nei processi economici, sono il fine della dimensione politica, che è nel superamento del particolarismo di singoli o di classi. *Communio utilitatis* è condivisione ed insieme tutela, in un orizzonte di conservatorismo sociale, nel quale Cicerone immagina si sia verificata la nascita della *res publica* e il *consensus iuris*.

Le guerre, come le calamità e la discordia, sono nefaste per gli interessi dei singoli e della collettività. L’*utilitatis communio* non nasce sotto l’angolazione dell’eticità: è la socialità che assicura la stabilità politica e la garanzia della proprietà, e che realizza la condizione fondamentale – e quasi istintuale – dell’esistenza e della sopravvivenza umana.

E’ per questo che in *off.* 1, 79, Cicerone, parlando dell’attività dell’anima e della riflessione, può rivendicare che l’*utilitas* non è solo nella finalità espansionistica delle guerre: *in quo non minorem utilitatem afferunt, qui togati rei publicae praesunt, quam qui bellum gerunt*.

4. Quando Cicerone, nel *De officiis*, tratterà compiutamente della nascita della proprietà pubblica e privata⁶⁹, l’orizzonte non sarà più quello della società consensuale che ha dato vita alla *res publica*, ma della più ampia *societas hominum inter ipsos et*

⁶⁶ *Rep.* 1, 49 *quare cum lex sit civilis societatis vinculum, ius autem legis aequale, quo iure societas civium teneri potest, cum par non sit condicio civium?*

⁶⁷ Lo stesso principio è ribadito in *off.* 3, 23 *neque vero hoc solum natura, id est iure gentium, sed etiam legibus populorum, quibus in singulis civitatibus res publica continetur, eodem modo constitutum est, ut non liceat sui commodi causa nocere alteri. Hoc enim spectant leges, hoc volunt, incolumem esse civium coniunctionem.*

⁶⁸ 1, 49 *Si enim pecunias aequari non placet, si ingenia omnium paria esse non possunt, iura certe paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem re publica. Quid est enim civitas nisi iuris societas civium?* «Eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge non significa peraltro eguale partecipazione ai diritti politici, come nelle costituzioni democratiche. L’interesse della comunità esige infatti che, nell’assegnare tali diritti, si prenda come base la diversità degli uomini e delle loro mansioni pubbliche». Pohlenz, 1967, 415 s. Ciò che resta della *societas* (sorta sul *consensus iuris* e sulla *communio utilitatis*) non è, allora, che la parità dei diritti di fronte alla legge, perché il potere politico non può cancellare o ‘livellare’ le qualità naturali né i ruoli degli uomini, né le condizioni o situazioni sociali ed economiche storicamente preesistenti, politicamente consolidate.

⁶⁹ Sull’intransigente difesa del diritto di proprietà nel *De officiis*, cfr. Perelli, 1990, 142 ss.

vitae quasi communitas continetur, un consorzio a cui gli uomini pervengono secondo leggi di natura, *secundum naturam*⁷⁰.

*De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet. Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatium dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis [quaevis] sibi appetet, violabit ius humanae societatis (1, 20-21)*⁷¹.

In questo ‘immanentismo naturalistico’ l’aspetto costrittivo della legge, che non nasce come volontà o sottomissione al vincolo del diritto (*consensus iuris*) per finalità comuni (*communio utilitatis*), è nell’*ethos*, che è al fondamento ‘naturale’ della *societas hominum*: *sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis*.

Il *primum munus* della giustizia (*in qua virtutis splendor est maximus*)⁷², afferma Cicerone, è la norma sociale e politica di non offendere se non si è provocati e di usare delle cose comuni, come comuni, e delle private, come proprie: la tutela della persona e dei beni⁷³.

⁷⁰ 3, 21 *eam, quae maxime est secundum naturam, humani generis societatem*.

⁷¹ Il testo è quello di Zorzetti.

⁷² Per Cicerone la giustizia è la forma di ogni virtù, il tratto distintivo che contraddistingue i *boni* (*off.* 2, 38): *et maxime iustitia, ex qua una virtute viri boni appellantur, mirifica quaedam multitudini videtur, nec iniuria*. La concezione della giustizia come virtù generale e universale, ‘sommamente perfetta’ era già presente in Aristotele (*E. N.* 5, 1129b): *καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη, καὶ οὐθ’ ἔσπερος οὐθ’ ἐφῶς οὕτω θαυμαστός: καὶ παροιμιαζόμενοι φάμεν “ἐν δὲ δικαιοσύνη συλλήβδην πᾶσ’ ἀρετῆ ἔνι”. καὶ τελεία μάλιστα ἀρετῆ, ὅτι τῆς τελείας ἀρετῆς χρῆσις ἐστίν*.

⁷³ Queste, enunciate con grande chiarezza, rappresentano le due principali funzioni della giustizia; la prima ha carattere individuale: non si deve nuocere agli altri se non per difendersi, con richiamo alla legittima difesa riconosciuta anche nel diritto greco; la seconda, che prepara alla successiva difesa della proprietà privata, riguarda più propriamente il carattere sociale di questa virtù tesa a regolamentare i rapporti tra gli uomini, al fine di garantire la sopravvivenza dello Stato. Cfr. Polhenz, 1970, 49 ss.

Ulpiano, dopo aver riportato (*D.* 1.1.1) la nota definizione di Celso, per attestare l’intima connessione logica tra *ius* e *iustitia*, *unde nomen iuris descendat* (etimologicamente è *iustitia* che deriva, per il tramite dell’aggettivo *iustus*, da *ius*, cfr. Ernout-Meillet, 2001, 329-330; Benveniste, 1976, 382-383), così definisce la giustizia (*D.* 1.1.10): *iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. Sull’argomento si veda, tra i tanti, Falcone, 2008, 971-1016.

Il dovere (*munus*)⁷⁴ o lecito giuridico nei rapporti ‘relativi’, come regola della vita comunitaria, è enunciato in forma di divieto⁷⁵, ed espresso col formulare della negazione del linguaggio precettivo dei *sacerdotes*: *ne cui quis noceat*; ma anche il volitivo o conativo *laccessere* (*nisi laccessit iniuria*) appartiene al primitivo linguaggio giuridico⁷⁶, il cercare di trarre in inganno (e provocare) per indurre in *fraudem*⁷⁷, violando la legge (*iniuria*)⁷⁸.

Con la *societas hominum* i problemi della convivenza, e non per mero utilitarismo, si trasferiscono in un contesto universale. Le virtù civiche ed etiche, come il rispetto delle cose altrui e la solidarietà nella vita, divengono una regola per vivere e non più per la ricomposizione politica.

E’ il regno della giustizia: *iustitia enim una virtus omnium est domina et regina virtutum* (*off.* 3, 28)⁷⁹; una virtù morale che appartiene alla filosofia dell’azione umana, virtù non personale ma essenzialmente sociale.

Lo *ius humanae societatis* (allo stesso modo del *consensus iuris*) nasce come statuizione che, di quello che prima era comune, ciascuno si tenga ciò che gli è toccato in sorte: *ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat*.

⁷⁴ Il termine, composto da una radice **mei-*, che esprime l’idea di scambio, insieme con il suffisso **nes-*, indica originariamente un compito, una prestazione dovuta, esplicitata in un contesto di reciprocità; da questo significato primario deriva il senso di dovere inerente ad un ruolo. Cfr. Ernout-Meillet, 2001, 422.

⁷⁵ E’ un divieto che risale alle XII Tavole, un principio etico-politico per il quale, in età preclassica, lo *ius legitimum novum* (o *ius publicum*) aveva dato rilevanza alla tutela del *dominium* e al *delictum* di *damnum iniuria datum*; una norma fondativa aggiornata nella *lex Aquilia*, di cui Ulpiano dice (*D.* 9.2.1-5): *Lex Aquilia omnibus legibus, quae ante se de damno iniuria locutae sunt, derogavit, sive duodecim tabulis, sive alia quae fuit: quas leges nunc referre non est necesse. Quae lex Aquilia plebiscitum est, cum eam Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit. ... Iniuriam autem hic accipere nos oportet ... igitur iniuriam hic damnum accipiemus culpa datum etiam ab eo, qui nocere noluit*.

⁷⁶ Cfr. Paul.-Fest. 103, 25 L., *laci decipiendo inducit, lex autem fraus est*; 104, 16 L., *laci inducit in fraudem unde et allicere et laccessere inde lactat, illectat oblectat delectat*.

⁷⁷ La *fraus* ha sempre uno scopo patrimoniale. Cic. *off.* 3, 76 *hic non noceat, qui quodam quasi veneno perficiat, ut veros heredes moveat, in eorum locum ipse succedat*.

⁷⁸ Represso, come abbiamo visto, sin dalle XII Tav. (Gai 3.223 *poena autem iniuriarum ex lege XII tabularum propter membrum quidem ruptum talio erat*), il delitto di *iniuria*, classificato unanimemente dalla giurisprudenza classica romana come la fattispecie più antica di illecito, in origine limitava il proprio ambito di applicazione agli atti di violenza fisica che ledessero gli interessi di un gruppo familiare; più tardi, assunse una configurazione molto più ampia, arrivando a comprendere ogni atto di sopraffazione (sia fisica che morale) arrecata all’onore e al decoro di un soggetto giuridico. Sulla casistica dell’*iniuria*, cfr. Gai 3.220 *iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fuste percussus uel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit et denique aliis pluribus modis*. Manfredini, 1977, 65 ss.

⁷⁹ In *Tusc.* 2, 47 la supremazia e la sovranità è attribuita alla *ratio*: *sed praesto est domina omnium et regina ratio*.

Se, infatti, non può essere riconosciuta proprietà per condizione di natura (*sunt autem privata nulla natura*), così come era stato sostenuto dalla dottrina stoica⁸⁰, sulla base del principio fondamentale dell'uguaglianza di tutti gli uomini, tuttavia essa comunque esiste, è legittima e deve essere tutelata⁸¹. Cicerone recupera la prospettiva della significazione giuridica dell'occupazione, come diritto originario di proprietà, attribuendone la comparsa all'*usus* o *occupatio* per iniziativa (anche attraverso sopraffazione) di singoli o gruppi, come accadde per quelli che vennero un tempo in luoghi non occupati o che se ne impadronirono per vittoria bellica, per legge, per contratto o sorteggio: *sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte.*

La proprietà, che risale ad un atto giuridico o all'origine dello Stato, diviene inevitabilmente un diritto inviolabile, la cui norma viene così formulata in *off.* 3, 21: *detrahere igitur alteri aliquid et hominem hominis incommodo suum commodum augere magis est contra naturam quam mors.*

In questo immanentismo etico la proprietà ha cessato di essere un valore sociale e diviene un diritto di natura. *Detrahere* l'altrui per il proprio vantaggio è allora travalicamento della suprema legge regolatrice del mondo, della *ratio* universale e non più solo di un divieto della legge costitutiva dello Stato.

E' il diritto naturale che ispira il modello etico da seguire e ogni deroga ai suoi principi è una minaccia alla stabilità (*tollit convictum humanum et societatem*), un turbamento dell'ordine socio-politico che comporta la crisi dell'umana convivenza (3, 21): *sic erimus adfecti, ut propter suum quisque emolumentum spoliet aut violet alterum, dirumpi necesse est eam, quae maxime est secundum naturam, humani generis societatem*; lo stesso concetto è riformulato nel paragrafo successivo (3, 22):

⁸⁰ Il difficile problema dell'inesistenza di un diritto naturale alla proprietà privata era risolto, come è noto, da Crisippo con la famosa analogia del teatro, in cui lo spettatore 'legittimamente' definisce suo il posto che occupa (*fin.* 3, 67): *sed quem ad modum, theatrum cum commune sit, recte tamen dici potest eius esse eum locum, quem quisque occupavit, sic in urbe mundove communi non adversatur ius, quo minus suum quidque cuiusque sit.* Lo stoicismo aveva praticato una particolare tolleranza nei riguardi delle diverse situazioni politiche, anche quando le gerarchie e le discriminazioni sociali si erano fatte più profonde e diveniva difficile giustificare una realtà politica che conosceva tali gradi di sperequazione.

⁸¹ Ai politici preposti all'amministrazione dello Stato spetta questo importante compito: *in primis autem videndum erit ei, qui rem publicam administrabit, ut suum quisque teneat neque de bonis privatorum publice deminutio fiat* (*off.* 2, 73). La proprietà privata preesiste alla formazione dello Stato, che anzi nasce per garantirne la tutela: *hanc enim ob causam maxime, ut sua tenerentur, res publicae civitatesque constitutae sunt. Nam, etsi duce natura congregabantur homines, tamen spe custodiae rerum suarum urbium praesidia quaerebant* (2, 73). Cicerone si collega alla teoria, di matrice stoica, dell'uomo portato ad aggregarsi per istinto naturale (*etsi duce natura*), però (*tamen*) con la speranza (ed unico fine) di conservare i propri beni. Come sottolinea Narducci (2001, 27), «il tema era di attualità bruciante: con proposte di *tabulae novae* (cioè di cancellazione o drastica riduzione dei debiti) e di leggi agrarie Cicerone si era dovuto scontrare più volte nella propria carriera politica (da ultimo, nel giugno del 44 Antonio aveva presentato una legge che prevedeva la distribuzione dell'*ager publicus* tra i veterani e cittadini). E anche nel fenomeno delle confische, una infausta pratica sillana poi ripresa da Cesare, egli vedeva un attentato gravissimo alla stabilità dei rapporti sociali».

detrahatque quod cuique possit, emolumenti sui gratia, societas hominum et communitas evertatur necesse est.

La condizione, perché sopravviva la comunità umana e lo stato, è l'invulnerabilità della proprietà privata (il non attentare alla sua 'legittimità')⁸²; la violazione del patrimonio altrui nel proprio vantaggio è, infatti, eversione del fondamento della solidarietà umana e sociale.

Cicerone, forse seguendo Panezio⁸³, cerca di conciliare tutto quello che la natura aveva 'generato' comune (*in qua omnium rerum, quas ad communem hominum usum natura genuit, est servanda communitas*)⁸⁴ e quello che la legge e il diritto avevano determinato come private (*quae discripta sunt legibus et iure civili, haec ita teneantur, ut sit constitutum e quibus ipsis*)⁸⁵.

La proprietà a ciascuno distribuita si costituisce ripartendo ciò che prima era stato comune; la società giuridica e i diritti politici nascono all'interno di un sistema che non è più tra eguali *ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat*⁸⁶.

La legge o convenzione – la statuizione legale – in contrapposizione alla natura (*quae natura fuerant communia*), una realtà conclusa nel passato (*fuerant*), ma di cui si è perso il mandato morale, il carattere pubblico della terra, una condizione che non

⁸² Non a caso il legislatore romano fu molto attento alle *servitutes leges* per evitare e reprimere violazioni all'esercizio della proprietà immobiliare e le sue limitazioni (si pensi al *limes* e all'*ambitus*); alle *servitutes*, infatti, sarà dedicato tutto l'VIII libro (*De servitutibus*) del *Digesto*. Le servitù prediali più antiche, che si configuravano come diritti reali limitati (i rapporti di vicinato), sorsero per esigenze dell'agricoltura (Ulp. 19.1. *mancipii res sunt ... iura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus*; D. 8.1.5 *via iter actus ductus aquae isdem fere modis constituitur, quibus et usum fructum constitui diximus*). Nel diritto classico le *servitutis leges* relative agli edifici si applicavano uniformemente sia per la campagna che per la città (D. 8.1.3 *servitutes praediorum aliae in solo, aliae in superficie consistunt*). Tra le *servitutes praediorum* era prevista anche l'utilizzazione di un fondo a vantaggio di un altro: *eodem numero (scil. rerum incorporalium) sunt et iura praediorum urbanorum et rusticorum, quae etiam servitutes vocantur* (D. 1.8.1.1).

⁸³ Il pensatore mediostoico aveva sostenuto che, per natura, non vi è né proprietà privata né comunità statale; e che quest'ultima ha il fondamento in un atto storico. La stessa motivazione storico-giuridica veniva data anche per la proprietà privata. Era, questa, la giustificazione ideologica che Panezio aveva saputo offrire (contro le leggi graccane) sulla invulnerabilità del possesso delle terre. Cicerone, invece, finisce per legittimare il diritto di proprietà indipendentemente dal modo in cui si è acquisito, e conclude che ciascuno dovrà tenersi tutto ciò che ha avuto in sorte, anche se quei beni, che erano comuni per natura, sono divenuti di privata proprietà. Di conseguenza voler portare via qualcosa che è nel *dominium* di qualcuno è violazione del diritto dell'umana società. Acutamente il Narducci osserva (2001, 27): «Cicerone non vedeva il pericolo sottinteso del ragionamento: che ogni *iustitia* si fonda su un precedente atto di ingiustizia; era piuttosto vicino il rischio della semplice sanzione del diritto del più forte».

⁸⁴ *Off.* 1, 51.

⁸⁵ 1, 51.

⁸⁶ L'antica Stoa aveva definito la giustizia come «la scienza che attribuisce a ciascuno secondo il merito», SVF III, 262 ss. (Pohlenz, 1970, 49). Anche in Cicerone si trovano definizioni simili: *inv.* 2, 160 *iustitia est habitus animi communi utilitati conservata cuique tribuens suam dignitatem*; *fin.* 5, 67 *iustitia in suo cuique tribuendo*; *nat. deor.* 3, 38 *iustitia, quae suum cuique distribuit*; *off.* 1, 42 *ut pro dignitate cuique tribuatur*; *id enim est iustitiae fundamentum*; cfr. anche *Rhet. Her.* 3, 2, 3 *iustitia est aequitas ius unicuique retribuens pro dignitate eiusque*.

si può ‘rigenerare’. Una determinazione volontaria (*nomos*) rispetto ad una ‘costituzione’ naturale (*physis*): contraddizione insanabile all’interno di una teoria che professava che la legge è tratta dalla natura stessa.

In questa utopica visione la *res communis* dovrà essere ricostruita della solidarietà, un *officium*, che, romanamente, è dovere. I singoli devono *in medium adferre* ciò che è necessario per il soddisfacimento dei bisogni di tutti (*off.* 1, 22): *communes utilitates in medium adferre, mutatione officiorum, dando accipiendo*.

L’orizzonte, rispetto ai tempi del *De re publica*, è rovesciato. La società politica si è dissolta nella *societas hominum*.

Riferimenti bibliografici

- Alinei M. (1996). *Origine delle lingue d’Europa. I. La teoria della continuità*. Bologna: il Mulino
- Arangio-Ruiz V. (1982). *La società in diritto romano*. Napoli: Jovine
- Arangio-Ruiz V. (1991¹⁴). *Istituzioni di diritto romano*. Napoli: Jovine
- Benveniste E. (1976). *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*. Torino: Einaudi
- Berti E. (1963). *Il De re publica di Cicerone e il pensiero politico classico*. Padova: Cedam
- Bonfante P. (1926). Il punto di partenza nella teoria romana del possesso, *In Scritti giuridici varii*, III. Torino: Utet.
- Bréguet E. (2002³). *Cicéron. La République I*. Paris: Les Belles Lettres
- Burdese A. (1984). Possesso. (Diritto romano). *Enc. dir.* XXXIV. Milano: Giuffrè, p 452 ss.
- Burdese A. (2002⁴). *Manuale di diritto privato romano*. Torino: Utet
- Cancelli M. (1972). “*Iuris consensu*” nella definizione ciceroniana di ‘*res publica*’. *RCCM*, XIV, 3, p. 185 ss.
- Cannata C.A. (1966). Possesso. (Diritto romano). *NNDI*, XIII. Torino: Utet, p. 323 ss.
- Catalano P. (1975). *Populus Romanus Quirites*. Torino: Giappichelli
- De Martino F. (1958). *Storia della costituzione romana I*. Napoli: Jovine
- Ernout A. – Meillet A. (2001⁴). *Dictionnaire étymologique de la langue latine*. Paris: Klincksieck
- Évrard È. (1996). *Socius*. *Enc. Virg.*, IV. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, p. 912 ss.
- Falcone G. (2008). *Ius suum cuique tribuere*, in *Studi in onore di Remo Martini*, I. Milano: Giuffrè
- Ferray J. L. (1995). The statesman and the law in the political philosophy of Cicero, in A. Laks, M. Schofield (eds.), *Justice and Generosity: Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 48-73
- Ferrero L. – Zorzetti N. (2004). *Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*. Torino: Utet

- Gastaldi S. (1999²). *Storia del pensiero politico antico*. Roma-Bari: Laterza
- Grifò G. (1986). Precisioni su «La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma» di Emilio Betti, in G. Grifò (a cura di), *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su Emilio Betti*. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, pp. 127-153.
- Grilli A. (2000). *Politica, cultura e filosofia in Roma antica*. Napoli: D'Auria
- Grilli A. (2005). *Populus in Cicerone*, in G. Urso, *Popolo e potere nel mondo antico: atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*. Pisa: Ets, p. 123 ss.
- Grimal P. (2011). *Cicerone*. Milano: Garzanti
- Grosso G. (1974). *Problemi sistematici del diritto romano. Cose-Contratti*. Torino: Giappichelli.
- Guarino A. (1988). *La società in diritto romano*. Napoli: Jovine
- Guarino A. (1998¹²). *Storia del diritto romano*. Napoli: Jovine
- Guarino A. (2000¹²). *Diritto privato romano*. Napoli: Jovine
- Hellegouarc'h J. (1972). *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*. Paris: Les Belles Lettres
- Lobrano G. (1996). *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*. Torino: Giappichelli
- Maddalena P. (2013). I beni comuni nel diritto romano: qualche idea per il nostro tempo. *SDHI*, LXXIX. Città del Vaticano: Lateranum University Press, pp.1043-1078 (anche in *Federalismi.it*, 14/2012)
- Manfredini A. (1977). *Contributi allo studio dell'«iniuria» in età repubblicana*. Milano: Giuffrè
- Manfredini A. (2007³). *Istituzioni di diritto romano*. Torino: Giappichelli
- Marcone A. (2001). L'idea di democrazia in Cicerone, in E. Narducci (ed.). *Cicerone. Prospettiva 2000*, Atti del I Symposium Ciceronianum Arpinas (Arpino 5 maggio 2000). Firenze: Le Monnier, p. 59 ss.
- Narducci E. (1992). *Introduzione a Cicerone*. Roma-Bari: Laterza
- Narducci E. (2001⁹). *Marco Tullio Cicerone. I doveri*. Milano: Rizzoli.
- Narducci E. (2009). *Cicerone. La parola e la politica*. Roma-Bari: Laterza
- Nenci F. (2008). *La Repubblica. Marco Tullio Cicerone*. Milano: Bur
- Peppe L. (1985). *Popolo. Enc. dir.*, XXXIV. Milano: Giuffrè, p. 315 ss.
- Peppe L. (2010). Il problema delle persone giuridiche, in *Studi in onore di Remo Martini*, III. Milano: Giuffrè
- Perelli L. (1990). *Il pensiero politico di Cicerone*. Firenze: La Nuova Italia
- Pohlenz M. (1967). *La Stoa. Storia di un movimento spirituale*. Firenze: La Nuova Italia
- Pohlenz M. (1970). *L'ideale di vita attiva secondo Panezio nel De officiis di Cicerone*. Brescia: Paideia.
- Rocca R. (1996). *Coetus. Enc. Virg.*, I. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, p. 840
- Sini F. (2008). *Persone e cose: res communes omnium*. Prospettive sistematiche tra diritto romano e tradizione romanistica. *Diritto@Storia*, VII, Tradizione romana

Talamanca M. (1990). *Istituzioni di diritto romano*. Milano: Giuffrè
Voci P. (1952). *Modi di acquisto della proprietà: corso di diritto romano*. Milano:
Giuffrè